ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/646/CEE RELATIVA AL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'ACCESSO ALL'ATTIVITA' DEGLI ENTI CREDITIZI E IL SUO ESERCIZIO E

Art. 28

Amministrazione straordinaria di succursali di enti creditizi extracomunitari

Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali, stabilite nel territorio della Repubblica, di enti creditizi extracomunitari, i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi amministrativi e di controllo dell'ente creditizio di appartenenza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 57 a 66 della legge bancaria.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1993, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 89/646/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio e
Estremi	Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481
Capo	V — Amministrazione straordinaria e altri provvedimenti straordinari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-481-1992/art-28-amministrazione-straordinaria-di-succursali-di-enti-creditizi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it